

Se la base di calcolo delle provvigioni è sempre incerta

Ecco cosa succede quando le aziende fanno campagne commerciali sulla pelle dell'agente

Accade sempre più frequentemente, esaminando un contratto di agenzia, di trovare clausole che prevedono la possibilità per la mandante di applicare sconti ulteriori alla clientela oltre quelli previsti contrattualmente o in sede di definizione delle campagne di vendita. Tali riduzioni si riverberano, a posteriori, sul valore dell'ordine riducendolo e quindi riducendo conseguentemente l'importo su cui verranno calcolate le provvigioni. Il risultato è una sensibile e spesso inaspettata diminuzione dei guadagni dell'agente.

Le clausole, in alcuni casi, arrivano ad attribuire alla mandante una facoltà sostanzialmente illimitata sia circa l'individuazione dei clienti a cui applicare gli sconti, sia la misura degli stessi, sia il momento in cui concederli.

Si arriva così al caso limite in cui, a seguito di una applicazione a posteriori di un extra sconto ad un determinato cliente, si recuperano le provvigioni già liquidate all'agente in base all'originario ordine raccolto, eseguito dalla preponente e regolarmente pagato dal cliente, compensandole con le provvigioni in corso di maturazione su altri affari. ...

segue a pag. 2

In questo numero

- Se la base di calcolo delle provvigioni è sempre incerta
- Cambio alla presidenza Enasarco
- Rubrica Fiscale
- L'esperto risponde
- Le indennità dell'agente
- Federagenti si trasferisce nel nuovo ufficio di Avellino
- Rubrica Enasarco

Cambio alla presidenza Enasarco

Il 9 ottobre u.s. il Consiglio d'Amministrazione, con il voto favorevole di dodici consiglieri su quattordici aventi diritto, ha revocato l'incarico di Presidente al consigliere dott. Alfonso Mei e, contestualmente, ha affidato le relative funzioni al Vice Presidente Vicario per il tempo strettamente necessario alla nomina del nuovo Presidente. In data 15 ottobre nel corso di una nuova riunione il CDA ha nominato Presidente della Fondazione Enasarco il consigliere Umberto Mirizzi. La nomina è avvenuta alla prima votazione con l'astensione del candidato ed il voto unanime degli altri 11 consiglieri aventi diritto al voto presenti.

La Federagenti sta seguendo da vicino gli sviluppi della vicenda per aggiornarvi. ■

Federagenti si trasferisce nel nuovo ufficio di Avellino

Presenti Ufficio vertenze e Caf

Sempre nell'ottica di continuare ad offrire assistenza e servizi agli agenti di commercio dell'Irpinia, la Federagenti dovendo lasciare i precedenti locali, ha voluto fortemente rimanere presente sul territorio trasferendosi, i primi di ottobre, nella nuova sede presso l'Unione Cisl in Via Cristoforo Colombo, 36 ad Avellino.

Nei nuovi uffici già operativi, gli agenti e rappresentanti di commercio potranno essere ricevuti dal nostro responsabile di Sede Sig. Generoso Testa dal lunedì al venerdì (dalle 9:00 alle 13:00. ...

segue a pag. 7

FATTURE
PROVVIGIONALI
ELETTRONICHE?
CARTACEE?

SCARICA IL
SOFTWARE
GRATUITO
PER TUTTI GLI
AGENTI DI
COMMERCIO



INVIO IMMEDIATO
TRAMITE CANALE
TELEMATICO SDI

Emetti le tue
Fatture Provvigionali
Elettroniche e Cartacee
in modo totalmente gratuito.

Vai sul Sito Internet
www.FattureAgenti.IT
e attiva il tuo Account.

Tutto Gratis al 100%

Scopri le Funzionalità
del Software Gratuito



soluzione agenti

la FORZA di un SOFTWARE per AGENTI

USA LA FORZA >

Se la base di calcolo delle provvigioni è sempre incerta

Ecco cosa succede quando le aziende fanno campagne commerciali sulla pelle dell'agente

di **Francesco Caporale**

— Conciliatore Sindacale Federagenti Roma —

Accade sempre più frequentemente, esaminando un contratto di agenzia, di trovare clausole che prevedono la possibilità per la mandante di applicare sconti ulteriori alla clientela oltre quelli previsti contrattualmente o in sede di definizione delle campagne di vendita. Tali riduzioni si riverberano, a posteriori, sul valore dell'ordine riducendolo e quindi riducendo conseguentemente l'importo su cui verranno calcolate le provvigioni. Il risultato è una sensibile e spesso inaspettata diminuzione dei guadagni dell'agente.

Le clausole, in alcuni casi, arrivano ad attribuire alla mandante una facoltà sostanzialmente illimitata sia circa l'individuazione dei clienti a cui applicare gli sconti, sia la misura degli stessi, sia il momento in cui concederli.

Si arriva così al caso limite in cui, a seguito di una applicazione a posteriori di un extra sconto ad un determinato cliente, si recuperano le provvigioni già liquidate all'agente in base all'originario ordine raccolto, eseguito dalla preponente e regolarmente pagato dal cliente, compensandole con le provvigioni in corso di maturazione su altri affari.

Legittimando tale operato si accetta che la preponente possa unilateralmente determinare a posteriori, il compenso dell'agente. E non si può certo affermare che questa facoltà è, in fondo, la logica declinazione della facoltà della mandante di poter modificare zona o provvigioni che ha trovato ingresso anche nella contrattazione collettiva. In quel caso la giustificazione è stata trovata nella necessità di adeguare il rapporto contrattuale alle esigenze delle parti che possono modificarsi nel tempo, ma in questo caso siamo davanti ad un tentativo di depotenziare la forza dello strumento contrattua-

le. Insomma non possiamo più affermare che il contratto "ha forza di legge tra le parti" perché accettando un così elevato grado di discrezionalità del preponente ci troviamo di fronte all'attribuzione al medesimo di un potere illimitato di modifica di uno degli elementi del contratto con buona pace del disposto di cui all'articolo 1346 del Codice Civile che—ricordiamolo—prevede che "l'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile."

Vi è poi da considerare anche il disposto degli articoli 1175 e 1375 del Codice Civile. Il primo sancisce che "il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza", il secondo che "il contratto deve essere eseguito secondo buona fede". Pertanto un potere privo di limiti esercitato dal preponente confligge con entrambi i principi sopra descritti. Sulla base di queste considerazioni, per esempio, la Cassazione con sentenza n. 13580/15 e più recentemente con sentenza n. 29164/21 ha considerato le riduzioni unilaterali operate dal preponente sui clienti di competenza dell'agente come inadempimento di grave importanza che fa venir meno il vincolo fiduciario fra le parti, non consentendo la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto.

L'intervento della Suprema Corte rappresenta quindi un punto fermo importante nella tutela degli interessi dell'agente, notoriamente parte contrattualmente debole del rapporto, fissando dei paletti che pur non eliminandola, limitano fortemente la discrezionalità del preponente in sede di esecuzione del contratto.


Possiamo quindi dire, pronunce giurisprudenziali alla mano, che per le aziende non è possibile fare campagne commerciali al ribasso sulla pelle dell'agente. Clausole predisposte in modo da ridurre unilateralmente la base imponibile provvigionale dell'agente senza stabilirne in anticipo: misura, platea di applicazione e tempi di applicazione non sono valide secondo i nostri giudici. Tali pattuizioni (che così non

possono esser chiamate perché in realtà sono frutto della volontà unilaterale della mandante, rendono impossibile determinare un elemento essenziale del contratto e cioè il compenso spettante all'agente e quindi la prestazione a cui è tenuta la mandante, che per assurdo verrebbe dalla stessa autodeterminata di volta in volta secondo le sue convenienze commerciali.

Così facendo, inoltre — aggiungiamo noi — la preponente si sottrarrebbe sostanzialmente a quello che dovrebbe essere un suo tratto distintivo e cioè al rischio d'impresa visto come responsabilità che la stessa si deve assumere per le scelte imprenditoriali effettuate.

Inutile dire poi che i principi sopra enunciati di tutela valgono anche laddove le clausole contrattuali meramente potestative formulate dall'azienda incidano anche solo in maniera indiretta e mediata sulla determinazione del compenso dell'agente per esempio prevedendo per l'azienda la facoltà di avocare a sé le trattative con alcuni clienti non riconoscendo all'agente alcuna provvigione o comunque una provvigione irrisoria rispetto a quella contrattualmente stabilita.

Se avete dei dubbi su alcune clausole contrattuali e/o sul comportamento adottato dalla mandante nell'esecuzione del rapporto rivolgetevi sempre a consulenti in possesso di approfondite conoscenze e competenze così da poter pienamente valutare le vie ed i rimedi da apprestare per ribattere efficacemente a pretese dell'azienda che spesso configurano la violazione di qualsiasi principio di sana e corretta collaborazione tra le parti. ■



Cerchi Agenti di Commercio?

Chiama ora il **numero verde**
e troverai i tuoi Agenti di Commercio

800.86.16.16

di **Susanna Baldi**

— Dottoressa Commercialista - Consulente Federagenti —

Domanda: Sono sorte delle divergenze con una delle mie mandanti e dopo mesi di trattative abbiamo finalmente trovato un accordo, evitando così di andare in causa. Qual è il trattamento fiscale per la somma che mi verrà erogata a titolo transattivo?

Risposta: L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 344 del 23 giugno 2022, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al tipo di tassazione dovuta a seguito dell'erogazione di una somma a compensazione di valori non pagati da corrispondere all'interno di un accordo transattivo.

Ai sensi dell'articolo 1965 del Codice Civile «la transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti». L'articolo 6, comma 2, del Tuir, stabilisce che «i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti».

Nella circolare Ministero delle Finanze 23 dicembre 1997, n. 326 è stato chiarito che in forza di questa disposizione tutte le indennità e le somme o i valori percepiti in sostituzione di redditi di lavoro dipendente (o ad essi equiparati quali sono i redditi dei lavoratori autonomi), comprese quelle che derivano da transazioni di qualunque tipo, sono assoggettabili a tassazione come redditi di lavoro dipendente.

L'articolo 49, comma 1, del Tuir stabilisce che «sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro». Ai fini della determinazione di tali redditi, l'articolo 51, comma 1, del medesimo Tuir prevede che «il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono».

Le richiamate disposizioni sanciscono il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, ossia la totale imponibilità di tutto ciò che il lavoratore riceve «in relazione al rapporto di lavoro». Rientrano nella categoria reddituale di lavoro dipendente e sono assoggettabili a tassazione le indennità comunque denominate ivi compresi i rimborsi spese.

Nella circolare del Ministero delle Finanze 23 dicembre 1997, n. 326 viene evidenziato che concorrono a formare il reddito di lavoro le somme e i valori, comunque percepiti, a seguito di transazioni, anche novative, intervenute in costanza di rapporto di lavoro (in senso lato come già spiegato) o alla cessazione dello stesso.

Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del Tuir, l'Irpef «si applica separatamente sui seguenti redditi:


1. *trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del Codice Civile e indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d) e g) del comma 1 dell'art. 50, anche nelle ipotesi di cui all'art. 2122 del Codice Civile; altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza ai sensi dell'art. 2125 del Codice Civile nonché le somme e i valori comunque percepiti al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro;*
2. *emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell'articolo 50 e al comma 2 dell'articolo 49».*

Al riguardo, nella citata circolare n. 326 del 1997 viene chiarito che le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro sono sempre assoggettati a tassazione separata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), ultima parte. Qualora le somme sostitutive di reddito di lavoro si riferiscano a redditi che avrebbero dovuto essere percepiti in un determinato periodo d'imposta e, in loro sostituzione, vengono percepite in un periodo d'imposta successivo si applica la tassazione separata solo nel caso in cui ricorra una delle condizioni previste dal richiamato articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir.

Come chiarito nel citato documento di prassi, le somme e i valori percepiti a seguito di transazioni, diverse da quelle relative alla cessazione del rapporto di lavoro, allorché non è rinvenibile alcuna delle condizioni richieste dall'articolo 17, comma 1, lettere b), sono soggetti a tassazione ordinaria.

Ciò posto, alla luce del descritto quadro normativo e di prassi, si ritiene che le somme che saranno corrisposte dalla mandante all'agente di commercio a seguito dell'accordo transattivo, dovranno concorrere alla formazione del reddito imponibile per l'intero ammontare ed essere assoggettate a tassazione ordinaria, in quanto non ricorre una delle condizioni di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir.

Domanda: Mio padre, agente di commercio da quasi trent'anni è purtroppo improvvisamente venuto a mancare due mesi fa. Sto aiutando mia madre a cercare di mettere ordine tra le sue carte, ma anche a capire che cosa succede in relazione ai rapporti di agenzia. Ho contattato due delle aziende, ma a parte attestazioni di stima e generiche rassicurazioni di pagamento delle indennità spettanti non mi hanno dato informazioni precise né sulla loro natura, né sugli importi né sul regime di tassazione a cui sarebbero eventualmente soggette. Potete darci qualche chiarimento?



Risposta: Quando un agente di commercio viene a mancare il rapporto si interrompe automaticamente ed in base sia alle disposizioni di legge (art. 1751 c.c.) che quelle pattizie il diritto a percepire le indennità di fine rapporto passa agli eredi. Le aziende con cui suo padre aveva contratti in essere dovrebbero aver già comunicato, entro i 30 giorni dall'evento, l'interruzione del rapporto all'Enasarco che quindi procederà alla liquidazione dei vari FIRR depositati presso di lui ed intestati a suo padre. Per poterli incassare tutti gli eredi dovranno produrre alla Fondazione un atto sostitutivo di notorietà e fornire gli estremi bancari per il bonifico.

Le aziende mandanti dovranno conteggiare e liquidare, sempre agli eredi (e normalmente sempre in forza della stessa dichiarazione sostitutiva di notorietà valida per l'Enasarco), sia la quota FIRR relativa all'anno 2024 (che non è ancora stata versata alla Fondazione), sia l'indennità suppletiva di clientela che l'indennità meritocratica (ove spettante). Laddove vi fossero i requisiti gli eredi potrebbero anche richiedere il pagamento dell'indennità secondo le modalità previste dall'art. 1751.

Per quanto riguarda il regime fiscale a cui sono soggette tali somme, il Legislatore prevede l'applicazione della tassazione separata sul reddito prodotto dal defunto e riscosso dall'erede o dal legatario. In base all'articolo 7 comma 3 del TUIR, «in caso di morte dell'avente diritto i redditi che secondo le disposizioni relative alla categoria di appartenenza sono imputabili al periodo di imposta in cui sono percepiti, determinati a norma delle disposizioni stesse, sono tassati separatamente a norma degli articoli 17 e 18, salvo il disposto del comma 3 dell'articolo 16, anche se non rientrano tra i redditi indicati nello stesso articolo 16, nei confronti degli eredi e dei legatari che li hanno percepiti». Quindi, anche tipologie reddituali che di solito sono sottoposte a tassazione ordinaria, se prodotte dal defunto, ma percepite dall'erede o dal legatario, sono sottoposte a tassazione separata, salvo opzione per tassazione ordinaria (se il contribuente ritiene che nel suo caso sia più conveniente). ■



RADIO AGENTI LA WEB RADIO 100% AGENTI DI COMMERCIO

NON CERCARE LA FREQUENZA

Inquadra il QR Code oppure collegati al tuo store e scarica la **app di Radio Agenti**. Ascoltaci dal tuo cellulare!





Disponibile su



SEGUI LE TRASMISSIONI ANCHE IN DIRETTA VIDEO

Tutte le puntate di Radio Agenti **live** sul canale **YouTube** e sulla pagina **Facebook**. Seguici e intervieni in diretta!



L'esperto risponde

a cura di **Luca Orlando**

— Esperto in materia di contrattualistica di agenzia —

Domanda: La mandante i primi di giugno, dopo quasi tredici anni di collaborazione, mi ha comunicato l'interruzione del rapporto al 31 agosto 2024 pagandomi il residuo preavviso per i mesi non lavorati. Negli anni ho acquisito molti nuovi clienti e nonostante il non facile periodo (fra crisi economiche e pandemie non è stato certo un momento di boom economico) il fatturato nella mia zona è aumentato notevolmente rispetto al 2011. Lo scorso mese di settembre ho fatto presso la vostra sede i conteggi delle indennità, ed ho richiesto alla mandante quella europea prevista dal Codice Civile in quanto a me più favorevole. L'Azienda però si è detta disposta a pagarmi solo l'indennità suppletiva sostenendo di non avere più vantaggi dagli affari intercorsi con i clienti da me acquisiti. Cosa posso fare per contestare tale argomentazione?

Risposta: Qualora l'indennità determinata secondo le modalità indicate nell'articolo 1751 c.c., costituisca, come nel caso di specie, un trattamento di miglior favore per l'agente, questa dovrà essere corrisposta, ricorrendone i presupposti, a prescindere da qualsivoglia rinvio alla contrattazione collettiva contenuto nel contratto sottoscritto inter partes.

Oltre all'ovvia circostanza che la risoluzione del rapporto non deve essere imputabile ad un grave inadempimento dell'agente i presupposti richiesti dalla norma, per il riconoscimento dell'indennità, sono:

- che l'agente abbia procurato alla preponente nuovi clienti o, in alternativa, abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti;
- che il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
- che il pagamento di tale indennità sia equo.

Nel caso di specie quindi l'azienda si oppone al pagamento dell'indennità per la mancanza del requisito sub lettera b.

Andiamo quindi per ordine: il primo punto da accertare è se la mancanza del permanere dei vantaggi in capo all'azienda sia imputabile all'agente, ovvero dipenda dalla preponente, in quanto è chiaro che nel primo caso la contestazione dell'azienda sarebbe fondata e all'agente non spetterebbe l'indennità richiesta.

Il caso tipico è quello dell'agente che, cessato il vecchio rapporto, intraprenda un nuovo rapporto con una mandante concorrente in favore della quale proceda alla fidelizzazione dei clienti seguiti nel precedente rapporto. Il suo agire, in assenza di un patto di non concorrenza post-contrattuale (di cui all'art. 1751 bis c.c.), sarebbe del tutto lecito, ma, di fatto, farebbe venire meno i vantaggi della precedente mandante che quindi altrettanto legittimamente potrà non corrispondere l'indennità europea di cui qui si discute.

Se, invece, mancanza/perdita di vantaggi deriva da scelte o politiche commerciali della mandante, l'agente ha diritto all'indennità ex art. 1751 c.c. in quanto pare evidente che non possono ricadere su di lui le conseguenze negative delle scelte operate dalla preponente.

Tale impostazione è corroborata dalla giurisprudenza di legittimità. Infatti nel 2013 la Suprema Corte ha stabilito che *"L'indennità di cessazione del rapporto di agenzia compensa l'agente per l'incremento patrimoniale che la sua attività reca al preponente sviluppando l'avviamento dell'impresa. Ne consegue che tale condizione deve ritenersi sussistente, ed è quindi dovuta l'indennità, ove i contratti conclusi dall'agente siano contratti di durata, in quanto lo sviluppo dell'avviamento e la protrazione dei vantaggi per il preponente, anche dopo la cessazione del rapporto di agenzia, sono "in re ipsa", mentre resta irrilevante la circostanza che i vantaggi derivanti dai contrat-*

ti in questione non possono essere ricevuti dal preponente per suo fatto volontario" (Cass. civ. Sez. lavoro, 05/11/2013, n. 24776).



Domanda: Sto per sottoscrivere un nuovo contratto di agenzia in cui la mandante, un'azienda della provincia di Brescia, indica come foro competente appunto quello di Brescia. Al termine del contratto quest'articolo è uno di quelli per cui si richiede una specifica accettazione. Così facendo sarei obbligato, in caso di vertenze, a dovermi rivolgere al Tribunale di Brescia?

Risposta: Nel quesito non ci fornisce il dato più importante e cioè non ci dice se sottoscriverà il contratto come agente individuale o come legale rappresentante di una società di agenzia. Se lei è agente persona fisica, la competenza territoriale del giudice è inderogabile. Sul punto l'ultimo comma dell'articolo 413 c.p.c. specifica che sono nulle eventuali clausole che abbiano lo scopo di derogare alle norme sulla competenza per territorio. Infatti la competenza per territorio, così come disciplinata dall'art. 413 c.p.c., è esclusiva rispetto ai fori generali indicati dagli artt. 18 e ss. c.p.c.

L'eventuale incompetenza deve comunque essere rilevata entro i limiti di cui all'art. 428 c.p.c. (incompetenza può essere eccepita dal convenuto soltanto nella memoria difensiva ovvero rilevata d'ufficio dal giudice non oltre l'udienza di discussione della causa).

Laddove invece il contratto venga concluso tra due società la clausola sarebbe pienamente valida e produrrebbe i suoi effetti. ■

Federagenti



- **VUOI RICEVERE GRATUITAMENTE TUTTE LE NOVITÀ DI INTERESSE PER LA CATEGORIA, AD ESEMPIO IN TEMA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA, DI PREVIDENZA ENASARCO, DI CONTRATTO DI AGENZIA, E MOLTO ALTRO?**

Invia una mail a info@federagenti.org chiedendo di ricevere la newsletter Federagenti per posta elettronica, sarai sempre aggiornato sulla professione e sulle novità fiscali e previdenziali di settore

Le indennità dell'agente

Le somme che spettano all'atto della cessazione del rapporto di agenzia

di **Martino Colella**

— Responsabile Federagenti Piemonte —

Gli agenti, si sa sono persone del fare, pensano a far bene il proprio lavoro ed a fatturare (come direbbe Germano Lanzone, l'attore celebre per il suo Milanese Imbruttito). Proprio per questo, per questa propensione all'agire spesso gli agenti si trovano in difficoltà nel momento in cui un mandato si interrompe e devono quindi interfacciarsi con la (ex) preponente, non per mettere in atto campagne di vendita, ma per "tirare le somme" di un intero rapporto (spesso durato molti anni) e capire a cosa hanno diritto sotto il profilo economico. Anche in base alla risposta a questa domanda potranno poi fare piani per il futuro e capiranno se devono cominciare subito a guardarsi intorno o magari possono permettersi di attendere l'occasione "giusta".

Insomma, spesso l'agente si rende conto di quanto gli spetta a titolo di indennità solo dopo la cessazione del rapporto, mentre, dati alla mano, potrebbe anche in corso di rapporto fare delle previsioni molto attendibili sugli importi spettanti e quindi avere maggiore consapevolezza della situazione in cui andrebbe a trovarsi nel caso di una imminente interruzione del rapporto.

Innanzitutto è bene precisare che le indennità di fine rapporto, ad esclusione del FIRR che è comunque dovuto (con l'eccezione che segnaleremo più avanti), risultano dovute all'agente, all'atto della risoluzione del rapporto, solo in presenza di determinati presupposti e precisamente se il contratto si scioglie:

- per volontà della ditta mandante;
- su iniziativa dell'agente a seguito di grave inadempimento della mandante;
- per il conseguimento da parte dell'agente del diritto alla pensione (INPS/Enasarco, anticipata/vecchiaia);
- per circostanze attribuibili all'agente, quali, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività (circostanze a cui gli Accordi Economici Collettivi parificano anche il riconoscimento dell'invalidità permanente e totale).

Pertanto il primo passo è quello di verificare che, all'atto dello scioglimento ricorra uno dei presupposti sopra citati. Occorre poi individuare le norme in base alle quali tali indennità devono essere calcolate. A tal fine risulta indispensabile procedere all'esame del contratto di agenzia sottoscritto con l'azienda mandante per verificare la normativa che regola il rapporto.

Il contratto infatti potrà contenere il richiamo ad uno specifico Accordo Economico Collettivo (AEC) oppure al Codice Civile. Se il contratto nulla statuisce sul punto dovranno considerarsi applicabili le norme del Codice Civile.

Gli Accordi economici collettivi (AEC) attualmente in vigore sono:

- AEC Federagenti/Anpit-Unsic del 31.08.24
- AEC FNAARC-FIARC-USARCI/Confcommercio, Confesercenti, Confcooperative del 20.02.2009 (integrato con modifiche del 10.3.10 e successive del 2017)
- AEC FNAARC-FIARC-USARCI/Confindustria del 30.07.2014

A questo punto appare necessaria una precisazione. La Corte di cassazione con ordinanza 17235/23 ha confermato la decisione dei giudici di appello con la quale era stato negato ad un agente il diritto alle indennità di fine rapporto che lo stesso aveva richiesto alla mandante a seguito di cessazione del rapporto per conseguimento del diritto alla pensione anticipata in quanto il contratto tra le parti richiamava specificatamente l'AEC Commercio del 2009 che riconosceva il diritto alle indennità di cessazione del rapporto solo all'agente dimissionario per pensionamento di vecchiaia, ma non anche in favore dell'agente che rassegnava le dimissioni per il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità.

Pertanto nel caso di rapporti in corso da molti anni che richiamino gli AEC Commercio invitiamo tutti gli agenti a verificare l'esatta formulazione del rinvio all'AEC formulata in contratto. Se si richiamano genericamente gli AEC vigenti (o vi è la postilla: "e successive modificazioni e integrazioni, in sigla s.m.i.") nessun problema perché si prende a riferimento l'AEC vigente al momento dell'interruzione del rapporto ed al momento tutti gli AEC prevedono per l'agente il diritto all'indennità sia in caso di pensione anticipata che di vecchiaia (la previsione per l'AEC commercio è stata introdotta con una integrazione del 2017).

Il Codice Civile regola l'indennità di fine del rapporto all'art. 1751, quella di mancato preavviso all'art. 1750 e quella per il rispetto del patto di non concorrenza post-contrattuale all'art. 1751 bis.

Determinata la normativa di riferimento occorre poi individuare la tipologia del rapporto e cioè se l'agente è pluri o monomandatario. Sul punto, spesso oggetto di fraintendimenti ed errori pare opportuno ricordare che è monomandatario l'agente a cui, per espressa disposizione contrattuale, è fatto divieto di assumere altri mandati anche laddove gli stessi non siano in concorrenza.

Da ultimo, prima di passare all'esame delle singole voci è importante ricordare un aspetto che seppur pacifico in diritto è spesso sconosciuto agli agenti e cioè è importante ricordare che il regime previsto dal Codice Civile e quello previsto dagli Accordi economici collettivi sono fra di loro alternativi e non cumulativi pertanto l'agente potrà richiedere le indennità conteggiate secondo un criterio o l'altro, ma ovviamente non entrambi.

Laddove nei fatti ricorrano i presupposti per poter effettuare i calcoli secondo entrambe le

normative (può succedere) l'agente procederà poi a richiedere l'indennità di fine rapporto secondo la normativa che gli assicura un conteggio più favorevole e solo in via subordinata utilizzando il criterio meno vantaggioso.



Esplicitati i presupposti e chiariti questi aspetti, diciamo così, preliminari passiamo ora ad esaminare le diverse indennità, partendo da quelle previste e regolate dalla contrattazione collettiva, identiche almeno quanto a denominazione per tutti i diversi settori (Commercio, Industria etc). Queste sono:

- Il FIRR
- L'indennità Suppletiva di clientela
- L'indennità Meritocratica

A) Il FIRR (Fondo Indennità Risoluzione Rapporto) dovrebbe essere depositato dalla azienda mandante presso la Fondazione Enasarco. Il pagamento di tale voce indennitaria è sempre dovuto per il solo fatto della risoluzione del rapporto indipendentemente dalle cause della stessa e dalla parte che abbia assunto l'iniziativa. Unico caso di esclusione della debenza del FIRR è rappresentato dall'ipotesi di ritenzione indebita di somme di spettanza della preponente da parte dell'agente.

L'indennità è calcolata sulla base delle provvigioni maturate e liquidate fino al momento della cessazione stessa nella misura dell'1% dell'intero ammontare delle provvigioni liquidate all'agente o rappresentante e integrata nelle misure del 3% fino al limite di € 6.200 (€ 12.400 se monomandatario) di provvigioni liquidate per ciascun anno e dell'1% per la parte di provvigioni liquidate tra € 6.200 e € 9.300 (fra € 12.400 e € 18.600 se mono). Per fare un esempio concreto un guadagno provvigionale di € 25.000 annui comporta un accantonamento FIRR pari a € 467 se l'agente ha un contratto come plurimandatario e pari ad € 684 se monomandatario.

Come detto, il FIRR, se regolarmente versato alla Fondazione, è corrisposto dall'Enasarco all'agente a seguito dell'effettuazione della procedura di richiesta di liquidazione on-line effettuata direttamente dall'agente. In questo caso la mandante deve procedere solo alla liquidazione all'agente della quota FIRR relativa all'anno di cessazione

B) L'Indennità suppletiva di clientela si calcola sull'ammontare globale delle provvigioni per le quali è sorto il diritto al pagamento per tutta la durata del rapporto in favore dell'agente o rappresentante, anche se le stesse somme non sono state interamente corrisposte al momento della cessazione del rapporto ed è pari al:

- 3% sulle provvigioni maturate nei primi 3 anni di durata del rapporto di agenzia;

- 3,50% sulle provvigioni maturate dal quarto al sesto anno compiuto;
- 4% sulle provvigioni maturate negli anni successivi. (Gli AEC del settore Industria e piccola e media industria prevedono un limite provvigionale al di sopra del quale non viene conteggiata la maggiorazione spettante in forza dell'anzianità del rapporto pari a € 45.000);

Agli effetti della liquidazione dell'indennità suppletiva di clientela saranno computate anche le somme corrisposte espressamente e specificatamente a titolo di rimborso o di concorso spese o di premio. In questo caso non vi è differenza fra agente pluri e mono, ma la differenza deriva dall'anzianità di rapporto. Riproponendo l'esempio sopra fatto con il FIRR, un guadagno provvigionale di € 25.000 annui comporta: per un rapporto di anzianità inferiore ai tre anni la maturazione di una quota di indennità suppletiva annua pari a € 750, se invece il rapporto ha una anzianità superiore ai 6 anni (cioè dal 7° anno iniziato in poi), la quota annua che maturerà sarà pari a € 1.000.

C) L'**Indennità meritocratica** spetta solo laddove l'agente abbia apportato nuovi clienti e/o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e viene calcolata con meccanismi diversi a seconda dell'AEC esaminato. Il calcolo comunque avviene sostanzialmente operando un raffronto fra le provvigioni guadagnate o il fatturato prodotto dall'agente nel pe-

riodo finale (individuato in trimestri) del contratto rispetto a alle provvigioni guadagnate o al fatturato prodotto nel primo periodo di rapporto (anch'esso individuato in trimestri). Ovviamente il numero di periodi da prendere in considerazione aumenta con l'aumentare della durata del rapporto. La circostanza che l'agente sia mono o plurimandatario rileva solo per l'indennità meritocratica prevista dall'AEC Industria ai fini del valore di alcuni parametri di rideterminazione dell'indennità e cioè del tasso di migrazione e del periodo di prognosi

Veniamo ora all'indennità prevista dal Codice Civile.

Mentre la contrattazione collettiva prevede quindi una pluralità di voci indennitarie, il Codice Civile, in analogia con quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile per i lavoratori dipendenti prevede all'art. 1751 un'unica indennità anche denominata "indennità europea" in quanto introdotta dalla Direttiva 86/653/CEE. Tale indennità spetta in presenza dei requisiti stabiliti per l'indennità meritocratica (apporto di nuovi clienti e/o sensibile sviluppo degli affari con i clienti esistenti, nonché conservazione di tali vantaggi per l'azienda) ed è pari – nel massimo – alla media annua delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni o, se il contratto risale a meno di cinque anni, alla media del periodo in questione.

Tornando all'esempio sopra fatto ipotizzando un rapporto agenziale della durata di 4 anni

in cui l'agente ha guadagnato mediamente € 25.000 annui l'indennità spettante all'agente non potrà essere superiore appunto a € 25.000. Il fatto che la normativa preveda solo il limite massimo e non fissi ulteriori criteri per la concreta determinazione ha fatto sì che intorno a tale indennità si creasse un forte contenzioso fra mandanti ed agente visto l'estrema convenienza di tale indennità – laddove calcolata nel massimo – rispetto a quelle previste dagli AEC.

Attualmente l'indirizzo giurisprudenziale è quello di riconoscere l'indennità ex art. 1751 nel massimo solo laddove l'agente che la richiede riesca a provare in giudizio non solo di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa, ma anche che il riconoscimento dell'indennità in misura piena sia più equo in relazione alla perdita economica subita dall'agente ed ai vantaggi ancora conseguiti dall'azienda grazie alla attività promozionale svolta da quest'ultimo.

Le indennità per la cessazione del rapporto secondo l'ultimo orientamento della Cassazione si prescrivono in 5 anni. L'art. 1751 del c.c., peraltro, dispone che la richiesta delle indennità debba essere effettuata dall'agente/rappresentante entro un anno dalla cessazione del rapporto a pena di decadenza. ■

Federagenti si trasferisce nel nuovo ufficio di Avellino

Presenti Ufficio vertenze e Caf

Sempre nell'ottica di continuare ad offrire assistenza e servizi agli agenti di commercio dell'Irpinia, la Federagenti dovendo lasciare i precedenti locali, ha voluto fortemente rimanere presente sul territorio trasferendosi, i primi di ottobre, nella nuova sede presso l'Unione Cital in Via Cristoforo Colombo, 36 ad Avellino.

Nei nuovi uffici già operativi, gli agenti e rappresentanti di commercio potranno essere ricevuti dal nostro responsabile di Sede Sig. Generoso Testa dal lunedì al venerdì (dalle 9:00 alle 13:00). Sempre preferibile fissare prima un appuntamento telefonico al 3351302661. Presso la sede è possibile ricevere assistenza in materia contrattuale nonché procedere alla definizione tombale delle controversie con le mandanti attraverso l'istituto della conciliazione sindacale. È possibile inoltre ricevere aggiornamenti sulla professione e sulle novità normative che interessano la professione dell'agente di commercio.

Inoltre sempre presso la sede sarà possibile ricevere assistenza fiscale tramite il Caf Cital.

Già nel questo primo mese sono stati numerosi i colleghi che hanno avuto modo di visitare i nuovi locali ed usufruire dell'assistenza dei nostri consulenti sindacali e dei professionisti convenzionati con la nostra associazione.

Con l'occasione vi ricordiamo i recapiti delle nostre sedi in Campania:

AVELLINO

Indirizzo: Via C. Colombo, 36

Tel: 0825/465445

Cell: 335/1302661

dal lunedì al venerdì - dalle 09,00 alle 13,00

Si riceve previo appuntamento telefonico

BENEVENTO

Indirizzo: Corso Dante, 12

Cell: 348/9182054 - 335/1302661

Si riceve previo appuntamento telefonico

CASERTA

Indirizzo: Via J.F. Kennedy, 15

C/O Studio Matarazzi

Tel: 0823/216596

Fax: 0823/216596

Si riceve previo appuntamento telefonico

NAPOLI

Indirizzo: Corso A. Lucci, 137

C/O Patronato Encal

Tel: 081/5536345

Cell: 347/9313066

Fax: 081/5536345

Si riceve previo appuntamento telefonico

SALERNO

Indirizzo: Via Porta Elina, 11

C/O Cital

Cell: 348/9182054 - 335/1302661

Si riceve previo appuntamento telefonico



Rubrica Enasarco

Le prestazioni previdenziali sono una opportunità preziosa, ma attenti a seguire le regole

a cura di **Rita Notarstefano**

— Responsabile Federagenti Sicilia Orientale —

Oggi cercherò di evidenziare alcune problematiche sottoposte dagli agenti a fronte delle loro domande di contributo per prestazioni integrative varie nel tentativo di fornire aiuto e chiarimenti a quei numerosi colleghi che non riescono ad accedere alle prestazioni offerte spesso per piccole disattenzioni o per una interpretazione non sempre corretta delle istruzioni fornite dalla Fondazione. Vi ricordo che nel caso di dubbi i nostri consulenti sono a vs. disposizione per aiutarvi nella compilazione ed invio delle domande.

Domanda: Buonasera, ho presentato domanda di contributo infortunio e malattia nella mia area riservata ma mi è stata rigettata perché, a dire dell'Enasarco, non avevo prodotto la certificazione per la prognosi dei 21 gg. Per completezza preciso che ho prodotto un certificato per i 7 giorni di ricovero rilasciato dall'ospedale dove mi sono operato ed il certificato del mio medico di famiglia per i giorni restanti.

Risposta: Purtroppo il problema sta proprio nella certificazione prodotta. Il programma delle prestazioni integrative prevede che il termine dei 21 gg deve essere attestato con certificazione medica appropriata e finalizzata al beneficio, **rilasciata unicamente da Pronto Soccorso o struttura Ospedaliera pubblica o convenzionata/accreditata.**

Essa dovrà contenere, oltre a tutti i dati generali propri dei certificati medici, la precisa indicazione della prognosi clinica e la precisa indicazione della prognosi lavorativa, ovvero la durata, espressa in giorni, della incapacità assoluta a svolgere la professione quale conseguenza della lesione o della malattia riportata in diagnosi.

Eventuali certificati rilasciati dal medico di medicina generale o da altro professionista specialista potranno integrare la documentazione di cui sopra al solo scopo di evidenziare l'incapacità assoluta dell'iscritto a svolgere la professione durante il periodo della prognosi.

Ne segue che se Lei ha fornito a supporto della domanda un generico certificato del medico di famiglia, magari di quelli che spesso i medici usano per i dipendenti e che quindi non sono validi per gli agenti, è purtroppo scattato il rigetto della stessa.

Domanda: Ho presentato domanda di contributo per figli disabili ma mi è stata rigettata per mancanza del requisito della convivenza. Io sono infatti separato e mio figlio vive con la mia ex moglie. Preciso che mio figlio è però a mio carico fiscale.

Risposta: Purtroppo anche in questo caso è venuta meno una delle prescrizioni previste dal regolamento delle prestazioni 2024.

Quest'anno, infatti, il figlio con disabilità deve essere convivente e fiscalmente a carico dell'iscritto. A tal fine, infatti, alla domanda deve essere allegata oltre alla copia della certificazione contenente la diagnosi o classificazione medica dello stato di disabilità con condizioni di gravità del figlio riconosciuto ex art.3, comma 3, della Legge 104 ed il modello ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda, anche una dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000 comprovante il carico familiare ed il regime di convivenza previsto dai requisiti.

Domanda: Non riesco a caricare la domanda di bonus scolastico per i miei figli, entrambi alle scuole medie. Potreste aiutarmi?

Risposta: Difficile con una domanda così generica capire il motivo delle difficoltà del collega però uno dei problemi che si presenta regolarmente è dovuto al fatto che l'agente pensa di dover inserire due domande, una per ognuno dei figli.

Premesso che la Fondazione eroga a titolo di sussidio scolastico agli iscritti con figli fiscalmente a carico e frequentanti scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado e Università per l'anno accademico 2024/2025, un contributo di importo progressivo fino ad un massimo di € 800,00 per nucleo familiare così determinato:

- € 400,00 per un solo figlio iscritto e frequentante;
- € 600,00 per due figli iscritti e frequentanti;
- € 800,00 per tre o più figli iscritti e frequentanti.

Va precisato che la domanda deve essere unica per tutti i figli frequentanti per i quali si chiede il contributo. Ne segue che la domanda presentata successivamente all'inserimento di una precedente domanda, se riferita ad altri figli per i quali si richiede il contributo, non è considerata valida.

A prova di ciò va allegata alla domanda una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio ai sensi del D. P.R. 445/2000 – corredata di copia del documento di identità – attestante l'iscrizione e la frequenza dello studente o degli studenti, il tipo di corso, l'indicazione dell'istituto scolastico, nonché la sussistenza a carico dell'iscritto nell'anno di frequenza scolastica per il quale si chiede il contributo.

Quindi nella dichiarazione sostitutiva, che deve essere unica, vanno citati tutti i figli.

Domanda: Devo fare una RMN e devo sostenere un costo di € 500. So che l'Enasarco contribuisce ad alcune spese sanitarie. Potrei usufruirne?

Risposta: Purtroppo per gli accertamenti sanitari le prestazioni integrative non prevedono nulla al di fuori dei contributi erogati nell'ambito del progetto salute uomo o donna. In entrambi

bi i casi la risonanza potrebbe essere prevista solo in una seconda fase.

La Fondazione, infatti, offre alle iscritte e agli iscritti pacchetti di prevenzione finalizzati alla diagnosi precoce delle principali patologie. Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle prestazioni sanitarie, gli screening sono suddivisi in:

- a. esami di primo livello: accertamenti base;
- b. esami di secondo livello: attivabili solo qualora, a seguito delle risultanze degli accertamenti base, risulti necessario approfondire le diagnosi sospette rilevate in precedenza.

È abbastanza evidente che una risonanza possa rientrare tra questi ultimi quindi è necessario procedere prima agli accertamenti preliminari. Ma in ogni caso tali pacchetti di prevenzione, che possono essere attivati entro il 31/12/2024 tramite l'apposita sezione presente nell'area riservata, prevedono una procedura informatica a conclusione della quale, dopo il controllo dei requisiti da parte degli Uffici, il sistema rilascerà un voucher da compilare, sottoscrivere e consegnare al personale sanitario delle strutture convenzionate. Il voucher ha una validità minima di 40 giorni per essere utilizzato secondo le modalità previste dal regolamento. Ne segue che la Fondazione non procede al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni se non limitatamente a quelle effettuate prima del 31.05.24 cioè, quando è stato deliberato il Programma.

Come avete visto spesso le domande vengono rigettate o la procedura di presentazione non va a buon fine perché non si leggono o non si seguono le indicazioni del programma. Altre volte invece le difficoltà sono dovute ai documenti da allegare. Capita di allegare la dichiarazione dei redditi unitamente all'attestazione di avvenuto ricevimento da parte delle Agenzie delle entrate in unico file nonostante il regolamento preveda che il modello Unico e la ricevuta devono essere allegati in file pdf separati. O ancora non si riesce ad allegare la dichiarazione perché talvolta, a seconda del formato del file, la lunghezza supera i 3 mb e quindi la procedura non la accetta.

Altre volte ancora si allegano le tre dichiarazioni attestanti il regime fiscale senza scegliere quella unica confacente alla propria contabilità. O, ancora, non si utilizzano i moduli delle dichiarazioni sostitutive messi a disposizione dallo stesso sito Enasarco. Proprio per superare tutte queste difficoltà e portare a compimento la procedura con la sicurezza di aver istruito e inoltrato correttamente la domanda la Federazione è sempre a vostra disposizione. ■

